

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 472 in data 12 settembre 2022

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PASSAGGIO AL DATA CENTER ZUCCHETTI DEI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE.

il Direttore Generale

Premesso che:

- ALER utilizza per la gestione delle presenze, degli accessi e delle paghe del personale gli applicativi Zucchetti come di seguito elencati:
 - ✓ Gestione amministrazione Paghe Web e 770, Presenze Web, HR Tool Platform e Portal;
 - ✓ Gestione Terminali ZP1, ZP2, ZT2, ZT3;
 - ✓ Controllo Accessi Web;
 - ✓ Monitor Assenze e Work Flow;
- tali software sono principalmente installati presso il server ubicato presso la UOG di Sondrio e raggiungibili dalle UOG di Bergamo e Lecco tramite internet;
- il trasferimento dei software per la gestione del personale sul Data Center Zucchetti assicurerebbe maggiore sicurezza ed efficienza del sistema;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2022, approvate con DGR XI/5619 del 30/11/2021, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA);
- solo in caso di assenza di convenzioni, o di presenza di condizioni o altri elementi contrattuali non adeguati alle esigenze aziendali, è consentita l'adesione alle convenzioni di CONSIP o lo svolgimento di autonome procedure ai sensi della vigente normativa;
- in caso di motivata urgenza, qualora gli strumenti contrattuali dei soggetti aggregatori non siano disponibili possono svolgere autonome procedure, volte alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria a sopperire a tale assenza, come da comma 3 bis, art. 9, del D.L. n. 66/2014, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Acquisita dalla dott.ssa Mariagrazia Maffoni, Dirigente dell'Area Amministrativa, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- le versioni degli ambienti server attualmente in uso, soprattutto per quanto riguarda i sistemi operativi, sono nei limiti minimi di conformità secondo quanto determinato dalle specifiche Zucchetti comportando un aggravio per l'assistenza, soprattutto nel caso in cui si renda necessario richiedere un intervento della Software Hous;
- l'operatività potrebbe, nel breve termine, non essere più garantita per impossibilità di aggiornamenti di sistema/software perché non più compatibili con le specifiche minime richieste;

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio è pertanto possibile procedere autonomamente, mediante piattaforma SINTEL, all'acquisizione ai sensi della normativa vigente;
- per scongiurare blocchi e malfunzionamenti, è possibile trasferire l'intera infrastruttura (web/app/DB), per rientrare nelle specifiche Zucchetti, tramite la migrazione della piattaforma dal server di Sondrio su servizio cloud nei Data Center Zucchetti "Platform as a service" (PAAS);
- per gli utenti con installazioni presenti nel Data Center Zucchetti (CLOUD) gli aggiornamenti dei sistemi verrebbero effettuati automaticamente, sollevando ALER da ulteriori attività sistemistiche e di supporto;
- attualmente i sistemi installati presso la sede di Sondrio risultano anche non aggiornati per l'ambiente JAVA2/Apache e quindi potenzialmente attaccabili secondo le specifiche "Vulnerability of Apache system" come da informativa ricevuta da Zucchetti in data 20/12/2021, inoltre l'aggiornamento dell'ambiente JAVA2/Apache sul server di Sondrio risulterebbe sconveniente in quanto comporterebbe anche l'adeguamento dei sistemi operativi con ulteriori aggravio dei tempi e dei costi relativi;
- risulta quindi opportuno procedere con il passaggio in CLOUD trasferendo i database dal server ubicato presso la UOG di Sondrio al Data Center Zucchetti;
- identificata la problematica si è provveduto a contattare l'operatore economico Zucchetti Spa con sede legale in Via Solferino, 1 – Lodi - P.I. 05006900962 il quale ha formulato la propria offerta economica includendo la necessaria attività sistemistica da parte di EOS INFORMATICA SRL con sede in Via Divisione Acqui 106 in Brescia – P.I. 02125900171, partner ufficiale della Zucchetti SPA, in data 02/08/2022, acquisita al prot. 23149 del 03/08/2022, per un importo complessivo di €. 2.240,00 oltre IVA di Legge relativa ai servizi di seguito specificati e così suddivisi:

- Attivazione ambiente Zucchetti	€. 450,00
- Attività sistemistica EOS	€. 1.100,00
- Canone Zucchetti (€. 30,00/mese) fino al 31/12/2022	€. 90,00
- Attività sistemistica Zucchetti	€. 600,00
- il prezzo offerto dal suddetto operatore economico risulta congruo e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
- l'entità e la natura del servizio de quo consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i. nonché dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- risulta opportuno procedere tramite Piattaforma SINTEL, anche nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER, alla richiesta di conferma dell'offerta;

Richiamati:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;

- l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per ogni singolo intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021 n. 108, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 139.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al sopra richiamato art. 30 del Codice;

Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:

- al comma 7 stabilisce che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- al comma 12 prevede che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

Preso atto che l'Ufficio Appalti ha eseguito le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'affidatario del servizio di che trattasi come da indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 4;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto il profilo di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., del servizio per il passaggio al Data Center Zucchetti dei software per la gestione del personale agli operatori economici:
 - ✓ Zucchetti Spa con sede legale in Via Solferino, 1 – Lodi - P.I. 05006900962, per un importo complessivo di 1.140,00 euro oltre IVA di legge;
 - ✓ EOS Informatica Srl con sede in Via Divisione Acqui, 106 - Brescia – P.I. 02125900171, per la sola attività sistemistica per l'importo complessivo presunto 1.100,00 euro oltre IVA di legge;
2. di disporre che, acquisita le conferme delle offerte, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione definitiva - efficace;
3. di dare atto che la stipula dei contratti è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con le clausole generali date dal rispetto di quanto contenuto nell'offerta del fornitore, acquisita al prot. 23149 del 03/08/2022 e allegata al presente atto;

4. di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio oggetto del presente atto la Dr.ssa Maffoni Mariagrazia;
5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)